



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L. R. n. 45/98, art 24, comma 1, lett. e) – Determinazione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce socialmente deboli, per il periodo 01/09/2016-31/08/2017 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D.Lgs 118/2011;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

1. Di revocare le DD.GG.RR. nn. 753 del 20/05/2013 e ss.mm.ii., 1155 del 19/07/2010 e ss.mm.ii, 129 del 04/02/2008 e ss.mm.ii, 1021 del 18/09/2006 e ss.mm.ii.
2. Di approvare, con decorrenza dall'1/09/2016, con validità fino al 31/8/2017, i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale definiti nell'allegato 1 alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di disporre che l'accesso ai benefici previsti con il presente atto, da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tariffarie, individuati in base ai criteri stabiliti nell'allegato 1 al presente atto, è garantito nei limiti della disponibilità finanziaria complessiva dei fondi iscritti nel bilancio 2016/18.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Di stabilire che la copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente atto è assicurata dalla disponibilità dei capitoli n. 2100210053 e n. 2100210072 del bilancio 2016/18, complessivamente pari a € 2.116.190,41 nel dettaglio:

Disponibilità capitolo n. 2100210053 "SPESE PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA SUGLI AUTOSERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CNI/16" – Bilancio 2016-18

Disponibilità complessiva: € 1.116.190,41 D.G.R. n. 976 del 08/08/2016

2016	2017	2018
€ 1.116.190,41	€ 0,00	€ 0,00

Disponibilità capitolo n. 2100210072 "SPESE PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA SUGLI AUTOSERVIZI DI TPL - CNI/16 EX 42701101" – Bilancio 2016-18

Disponibilità complessiva: € 1.000.000,00

2016	2017	2018
€ 220.000,00	€ 780.000,00	€ 0,00

5. Di disporre che, per la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili da assegnare alle aziende di trasporto, venga adottato il seguente criterio: per il 40% in base alla popolazione residente e per il restante 60% in base alla distribuzione della spesa storica tra le aziende medesime. Le quote assegnate alle aziende di trasporto con tale ripartizione sono da intendersi quali limiti oltre i quali non è riconosciuto il rimborso dei minori introiti da vendita di titoli di viaggio agevolati ai sensi della presente deliberazione.
6. Di stabilire che la predetta ripartizione potrà essere successivamente integrata in funzione delle eventuali ulteriori risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel bilancio 2016-18.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Fabrizio COSTA)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Prof. Luca CERISCIOLI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi:

- D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126 e dalla L. 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015);
- L.R. 28/12/2015, n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione marche (Legge di stabilità 2016/2018"
- L.R. 28/12/2015, n. 31 "Bilancio di previsione 2016/2018";
- D.G.R. n. 1192 del 30/12/2015 "D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, art. 39, comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2016/2018 – Ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli" e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 42 del 28/01/2016 – D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 delle L. 5 maggio 2009, n. 42 – "Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del bilancio finanziario gestionale 2016/2018 – DGR 1192/2015";
- D.G.R. n. 90 del 08/02/2016 "Modifiche all'assegnazione di capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2016/2018 (DGR n. 1192/2015) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità";
- D.G.R. n. 275 del 25/03/2016 – "Art. 51, D. Lgs. n. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di previsione per l'anno 2016 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale – 3° provvedimento";
- D.G.R. n. 281 del 25/03/2016 – "Art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 – Variazione compensativa del Bilancio Finanziario Gestionale tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi – 3° provvedimento";
- L.R. del 27/06/2016, n. 13- "Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – 1° provvedimento" e ss.mm.ii.;
- L. 23/07/2009, n. 99 , ad oggetto "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", art. 45 (Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi);
- D.G.R. 739 del 16/06/2014 "L. n. 99/2009, art. 45 – DM 12/11/2010 – Criteri di riparto tra amministrazioni comunali del "bonus idrocarburi";
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche sociali e Sport n. 115/SPO del 21/08/2014 – "L. 99/2009 – D.G.R. 739/2014 – Bonus idrocarburi - Trasferimento competenze anno 2014 alle amministrazioni comunali"
- L.R. n. 45 del 24/12/1998 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche";
- D.G.R. n.753 del 20/05/2013 - Determinazione dei criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sugli autoservizi di T.P.L. regionale e locale. Compartecipazione dei Comuni alla copertura dei rimborsi alle aziende del TPL per minori introiti derivanti dalla vendita di titoli di viaggio a tariffa agevolata;
- D.G.R. n. 1067 del 15/07/2013 - L. R. n. 45/98, art 24, comma 1, lett. e) - Agevolazioni tariffarie sugli autoservizi di T.P.L. regionale e locale – Integrazione della DGR n. 753 del 20/05/2013.
- D.G.R. n. 771 del 18/07/2016 - L. R. n. 45/98, art 24, comma 1, lett. e) - Conferma, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/08/2016, dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce socialmente deboli, determinati con la DGR n. 753 del 20/05/2013 e ss.mm.ii..

La L.R. n. 45/98, all'art. 24, comma 1, lett. e), attribuisce alla Giunta Regionale il compito di disciplinare il sistema delle agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio, sia per i servizi di TPL automobilistici che ferroviari, per alcune categorie di utenti classificabili come "socialmente deboli", prevedendo a carico della Regione la compensazione diretta alle aziende di trasporto dei minori introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.

L'agevolazione tariffaria si sostanzia nella possibilità, per l'utenza beneficiaria, di acquistare direttamente dalle aziende di TPL titoli di viaggio a prezzo ridotto, per i quali la Regione rimborsa agli stessi gestori il minore introito (dato dalla differenza tra il costo del corrispondente titolo ordinario, a tariffa intera, ed il prezzo agevolato pagato dall'utente).

Tale rimborso viene erogato a consuntivo, a cadenza semestrale, in funzione dei titoli di viaggio effettivamente venduti nel semestre precedente, dietro presentazione da parte delle aziende di apposite fatture commerciali.

I criteri per il riconoscimento del potenziale diritto di accesso al beneficio e le modalità di rimborso alle aziende dei minori introiti sono stati stabiliti, da ultimo, con la DGR n. 753/2013, come integrata con DGR 1067/2013 che ha stabilito la rimodulazione del precedente sistema, inserendo la compartecipazione finanziaria del 5% da parte dei Comuni, quali enti anche preposti all'accertamento della sussistenza dei requisiti di agevolazione per i residenti richiedenti e alla verifica a campione di almeno il 20% delle autocertificazioni presentate dagli interessati.

La compensazione alle aziende dei minori introiti sui titoli di viaggio agevolati venduti è quindi a carico della Regione per il 95% e dei singoli comuni per il restante 5%, secondo le modalità stabilite nella predetta delibera regionale.

Per tale intervento, l'onere finanziario a carico della Regione è stato, nel bilancio 2013, pari ad € 4.772.801,76, nel 2014, pari a € 4.944.919,65 e nel 2015 pari a € 4.614.370,99; i soggetti agevolati sono circa 14.000 in tutta la Regione, per i quali vengono venduti, annualmente, di più di 150.000 titoli agevolati.

Di seguito le categorie sociali agevolate e la relativa incidenza percentuale sulla platea complessiva:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Categoria	Descrizione	Peso %
A	Invalidi e portatori di handicap	23,13%
B	Minori portatori di handicap	4,57%
C	Pensionati ultrasessantacinquenni	7,31%
D	Cavalieri di V.V. e grandi invalidi di servizio	0,02%
E	Rifugiati	0,18%
F	Lavoratori dipendenti	10,72%
G	Studenti	42,97%
H	Disoccupati	5,96%
I	Richiedenti asilo politico	4,96%
L	Donne in stato di gravidanza, madri con figli neonati	0,17%
Totale		100,00%

Tuttavia il sistema di compensazione alle aziende così approvato, basato sulla rendicontazione a consuntivo delle quote da rimborsare alle aziende di trasporto, comporta una difficile predeterminazione dell'onere da assumere da parte sia della Regione che dei Comuni, senza la possibilità di sospensione della vendita dei titoli agevolati, una volta raggiunto il limite massimo impegnato da ogni soggetto finanziatore, con l'evidente conseguenza di generazione di imprevedibili situazioni debitorie.

A maggior ragione ora che la Regione opera all'interno di un sistema di contabilità armonizzata, ai sensi del D.Lgs 118/2011, rispetto alla consolidata necessità di avere la certezza a priori delle obbligazioni iscritte nelle voci del bilancio, non è più possibile mantenere il modello gestionale finora utilizzato, fondamentalmente viziato da una fisiologica incontrollabilità della spesa.

Infatti, proprio per tale ragione, gli uffici hanno maggiormente coinvolto il Settore Politiche sociali per operare una reingegnerizzazione del procedimento, attuabile per il momento solo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

parzialmente, ed individuare modelli agevolativi che coinvolgano maggiormente i responsabili delle politiche sociali (ATS, Comuni, ecc.) anche per addivenire all'inserimento del beneficio in parola nel complesso sistema di analisi dei bisogni dell'utenza socialmente debole.

In base alle proiezioni di spesa elaborate per l'anno 2016, basate sull'andamento del costo dei due anni precedenti, 2014 e 2015, l'onere a carico della Regione, già maturato per il primo semestre del 2016, ammonta a circa 2,1 M€.

Per l'anno 2016 l'onere a carico della Regione ha trovato copertura nella disponibilità del capitolo di bilancio n. 2100210053, ad oggetto "SPESE PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA SUGLI AUTOSERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CNI/16", inizialmente pari a complessivi € 1.074.480,01, per l'annualità 2016.

Con l'approvazione della L.R. 13 del 27 giugno 2016 di variazione generale al bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi del comma 1 articolo 51, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, è stato disposto lo stanziamento di ulteriori € 1.500.000,00 sulla previsione per l'anno 2016 del capitolo di bilancio n. 2100210053, relativi a risorse statali interamente riscosse, portando l'attuale stanziamento complessivo del capitolo nel bilancio triennale 2016-18 come segue:

Disponibilità capitolo n. 2100210053 "SPESE PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA SUGLI AUTOSERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CNI/16" – Bilancio 2016-18

2016	2017	2018
€ 2.574.480,01	€ 0,00	€ 0,00

Alla luce dell'effettiva disponibilità di risorse che, in base alle proiezioni di costo calcolate sull'andamento della spesa storica degli ultimi due anni, si è stimato possa coprire l'onere finanziario fino a tutto il mese di agosto 2016, la Giunta regionale con la DGR n. 771 del 18/07/2016 ha confermato, per il periodo dall'1/01/2016 al 31/08/2016, le disposizioni di cui alle DD.GG.RR. n. 753 del 20/05/2013 e n. 1067 del 15/07/2013, entro il limite di spesa di € 2.574.480,01, rinviando ad un successivo atto la determinazione dei nuovi dei criteri e delle modalità di concessione della agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce socialmente deboli, per il periodo dall'1/09/2016 al 31/8/2017, in funzione delle ulteriori risorse finanziarie disponibili.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Successivamente all'adozione della DGR 771/2016 sono stati stanziati ulteriori € 1.200.000,00 sul capitolo di nuova istituzione n. 2100210072, di cui € 300.000,00 per l'anno 2016 ed € 900.000,00 per il 2017, nell'intendimento che una quota pari a complessivi € 1.000.000,00 venga destinata a garantire la continuità alle agevolazioni in parola.

Inoltre, con nota della Dirigente della P.F. Viabilità regionale e Gestione del Trasporto ID n. 10153569 del 27/07/2016 è stata richiesta al Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie una variazione di Bilancio per poter utilizzare, per le agevolazioni tariffarie, il "Fondo Idrocarburi" di cui all'art. 45 della L. 99/2009, ad oggetto "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", per l'importo di € 1.116.190,41. Infatti alla Regione Marche per gli anni 2009/2012 sono stati erogati complessivamente € 2.740.328,41 a valere sul detto Fondo, interamente riscossi. Attualmente dette risorse sono stanziare in capitoli assegnati in entrata alla PF "Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi", mentre i relativi capitoli di spesa risultano assegnati in uscita al Servizio "Politiche sociali e Sport". Con DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2016 ad oggetto Modalità procedurali di utilizzo del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi" è stato disciplinato l'utilizzo delle quote destinate alla Regione Marche non ancora erogate, ovvero quelle a partire dall'annualità 2013 inclusa. Per il passato restano validi i criteri in vigore precedentemente, ovvero quelli stabiliti dal DM 12 novembre 2010 e s.m.i. (DM 7 luglio 2014).

Le suddette risorse relative al periodo 2009/2012, che costituiscono economia di avanzo vincolato, vanno pertanto utilizzate mediante l'istituzione di un "bonus idrocarburi" a beneficio di persona fisica, maggiorenne, munita di patente di guida aggiornata e in corso di validità, che risulti residente nella regione interessata, ovvero mediante altre forme agevolative.

Per altre "forme agevolative" lo stesso MISE, nella nota n. 6153 del 02/03/2016 di risposta alla richiesta di chiarimenti della Regione Emilia Romagna, specifica che debbano intendersi l'acquisto di carburante per mezzi di proprietà del Comune stesso (nel caso tali mezzi siano destinati allo svolgimento di servizi offerti a beneficio della collettività) e/o l'istituzione di un contributo economico per sostenere i costi di mobilità dei residenti dei comuni interessati (abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, con nota ID 9903507 del 27/05/2016, vista la nota del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport ID 9870753 del 19/05/2016 aveva già chiesto l'assegnazione del capitolo di spesa 2090410002 (ex capitolo 53007193) alla PF Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto e la conseguente reinscrizione delle relative risorse per € 2.740.328,41.

Parte di tali risorse per l'importo di € 124.138,00 risultano essere state già impegnate e liquidate con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 115/SPO del 21/08/2014 a favore di amministrazioni comunali, quale trasferimento delle annualità 2009 e 2010 (euro 87.257,00 per il 2009 + euro 36.881,00 per il 2010 = euro 124.138,00) delle competenze del "Bonus idrocarburi" di cui alla DGR n. 739 del 16/06/2014.

In base alla L.R. 13/2016 e ss.mm.ii., la rimanente somma di € 2.616.190,41 (comprensiva della citata quota di € 1.500.000,00), è stata reinscritta a favore del capitolo 2100210053, attribuito alla PF Viabilità regionale e Gestione del Trasporto.

Tenuto conto delle proiezioni di spesa elaborate sulla base degli andamenti storici degli anni 2014 e 2015 e della disponibilità complessiva dei cap. 2100210053 e 2100210072, si ritiene di poter prevedere la seguente ripartizione tra le annualità 2016 (Periodo settembre-dicembre) e 2017 (Periodo Gennaio-Agosto):

Disponibilità capitolo n. 2100210053 "SPESE PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA SUGLI AUTOSERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CNI/16" – Bilancio 2016-18

Disponibilità complessiva: € 1.116.190,41 D.G.R. n. 976 del 08/08/2016

2016	2017	2018
€ 1.116.190,41	€ 0,00	€ 0,00

In sede di perfezionamento dell'obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, si provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Disponibilità capitolo n. 2100210072 "SPESE PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA SUGLI AUTOSERVIZI DI TPL - CNI/16 EX 42701101" – Bilancio 2016-18

Disponibilità complessiva: € 1.200.000,00



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2016	2017	2018
€ 300.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00
Di cui destinati alla copertura del presente atto, per l'importo massimo di € 1.000.000,00:		
€ 220.000,00	€ 780.000,00	€ 0,00

Tali risorse e l'esigenza di conoscere a priori l'onere complessivo di spesa potenziale, come già esposto, determinano l'esigenza di rivedere il modello gestionale finora utilizzato, fondamentalmente viziato da una fisiologica incontrollabilità della spesa, partendo dalla revisione generale dei criteri che, da un lato favorisca la mobilità collettiva delle categorie di utenti socialmente deboli, salvaguardando la composizione dell'attuale platea di utenti agevolati, e dall'altro garantisca il mantenimento del livello di spesa regionale entro i limiti imposti dal bilancio.

Tali nuovi criteri sono definiti nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, e si caratterizzano per i seguenti aspetti:

- Sulla base delle indicazioni della Giunta Regionale, rimangono inalterati i criteri di accesso e le aliquote di agevolazione per le categorie dei disabili (A1, A2 e B) e degli studenti (G) mentre vengono rimodulate le soglie reddituali di accesso per le rimanenti categorie, come meglio dettagliato nello stesso allegato 1;
- Vengono esclusi i carnet di biglietti per i quali sussistono elementi di criticità relativi all'eventualità di un utilizzo abusivo da parte di utenti non in possesso di certificazione di agevolazione tariffaria.
- Si mantiene la compartecipazione finanziaria dei comuni nella misura del 5% della somma da rimborsare alle aziende di trasporto, rimanendo a carico della Regione il restante 95%.
- Data l'esiguità dei soggetti appartenenti alla categoria d) dei grandi invalidi di servizio, per la quale si conteggiano in totale n. 4 utenti nel 2015, si ritiene opportuno ricomprendere tali soggetti nella categoria a);
- Rimangono esclusi gli appartenenti alla categoria i) dei richiedenti asilo politico, essendo per questi previsti, con i precedenti criteri, soltanto i carnet di biglietti e per i quali, a seguito di un generale confronto con il servizio Politiche Sociali e Sport (Cfr. verbale del 01/08/2016), è emerso che le spese connesse all'acquisto dei biglietti di viaggio rientrano certamente tra quelle soggette a rendicontazione nei progetti SPRAR attivati dai Comuni e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
1010

dalle Province del territorio marchigiano, e trovano quindi copertura finanziaria finale all'interno del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati del Ministero dell'Interno.

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Gabriele Frigio)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la copertura finanziaria dell'onere derivante dal presente atto, complessivamente pari ad € 2.116.190,41 è assicurata, nel bilancio 2016-18, come segue:

- Per € 1.116.190,41 dalla disponibilità esistente sul capitolo 2100210053, annualità 2016;
- Per € 1.000.000,00 dalla disponibilità esistente sul capitolo 2100210072 come di seguito riportato:

2016	2017
€ 220.000,00	€ 780.000,00

La responsabile
Della P.O. Controllo contabile della Spesa 2
(*Stefania Denaro*)

PROPOSTA E PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA
" P.F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto "

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.

La dirigente
(*Dott.ssa Letizia Casonato*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
"Infrastrutture, Trasporti ed Energia "

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il dirigente del servizio
Infrastrutture, Trasporti ed Energia
(ing. Mario Pompei)

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Dott. Fabrizio Costa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

Criteria e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. regionale e locale

1. Titoli di viaggio a tariffa agevolata

1.1 Le aziende e gli Enti Locali che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e su ferro, sono tenuti a rilasciare, a richiesta dei soggetti potenzialmente beneficiari di cui al punto 2, salvo decreto regionale di sospensione di cui al punto 6.9, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata, con relativa sigla identificativa:

- Am) Abbonamenti mensili per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;
- At) Abbonamenti trimestrali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;
- An) Abbonamenti annuali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;
- e) Abbonamenti mensili ferroviari regionali validi su una tratta prescelta compresa nel territorio delle Marche;
- g) Titoli di viaggio integrati di cui alle DD.GG.RR. n. 394 del 13/02/1995 ("Treno Marche Bus") e n. 2280 del 09/09/1997 ("Picchio");

1.2 Per il trasporto pubblico su gomma, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1 sono *nominativi e riportano a stampa l'indicazione " TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"*; sono acquistabili esclusivamente presso le rivendite autorizzate dalle aziende, previa esibizione della certificazione di cui al punto 4, sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima e la relativa scadenza non può essere posteriore alla scadenza della certificazione di cui al punto 5.

1.3 Per il trasporto pubblico ferroviario, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. e), sono biglietti di tipo "facoltativo" e riportano la scritturazione "TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono rilasciati dietro esibizione della certificazione di cui al punto 5, e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima; hanno validità mensile a partire dal primo giorno del mese solare di riferimento fino all'ultimo giorno del mese stesso e *comunque non oltre la scadenza della certificazione di cui al punto 4*; consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni della settimana, non sono consentite fermate intermedie. Sono acquistabili presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di ANCONA, ASCOLI PICENO, CIVITANOVA MARCHE, FANO, JESI, MACERATA, MAROTTA, FABRIANO, FALCONARA, PESARO, PORTO RECANATI, PORTO SAN GIORGIO, SENIGALLIA e S. BENEDETTO DEL TRONTO.

1.4 Sono autorizzate al rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al p.to 1.1 anche le imprese di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, limitatamente alle linee con percorsi rientranti, interamente o parzialmente, nel territorio regionale e nei limiti di spesa ad esse attribuiti.

2. Individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari della circolazione agevolata sui mezzi del T.P.L. su gomma e su ferrovia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.1 Sono individuati come potenziali beneficiari delle agevolazioni tariffarie di cui al punto 1.1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili agli EE.LL. concedenti, i residenti dei Comuni delle Marche ed appartenenti alle seguenti categorie:

a1) tutti coloro che, avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso), rientrano nelle seguenti sotto-categorie:

- Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%;
- Invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria;
- Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria;
- Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%;
- Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%.
- Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui alle LL. 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407, 3 agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 dell'art 1 della Legge n. 266/05;
- Grandi invalidi di servizio di cui all'art. 7 della L. 26 gennaio 1980 n. 9 e ss.mm.ii.

a2) tutti coloro che, non presentando alcuna certificazione ISEE ovvero *avendo una situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite inferiore di € 6.500,00 (compreso)*, rientrano nelle medesime sotto-categorie di cui al precedente punto a1).

- b) minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n. 289;
- c) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);
- e) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonché cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*;
- f) tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*;
- g) tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso)*;
- h) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*. Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- l) donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso).*

2.2 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie a1) e a2) del punto 2.1:

- i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- i ciechi totali o parziali e gli ipovedenti ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 138.

2.3 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie f) e g) del punto 2.1, rispettivamente, i lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione ma che hanno una domiciliazione nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 43, Titolo III del C.C.

2.4 Sono eventuali beneficiari delle agevolazioni di cui al punto 1, a tariffa agevolata, gli accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie a1), a2) e b), per quest'ultima qualora sia riconosciuta la qualifica di "minore con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.

3. Tariffe dei titoli agevolati

3.1 Le tariffe dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 1 sono fissate, per ciascuna categoria di aventi diritto di cui al punto 2, come valore percentuale del costo del corrispondente titolo ordinario sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:

Categoria agevolata - Costo massimo annuale	Abbonamenti autobus mensili (Am)	Abbonamenti autobus trimestrali (At)	Abbonamenti autobus annuali (An)	Abbonamenti mensili ferroviari (e)	Abbonamenti integrati (g)
a1)	5%	5%	5%	50%	n.p.
a2)	35%	35%	35%	50%	n.p.
b)	gratuito	n.p.	n.p.	50%	n.p.
c)	25%	n.p.	n.p.	50%	50%
e)	50%	n.p.	n.p.	50%	n.p.
f)	50%	n.p.	n.p.	50%	50%
g)	50%	n.p.	50%	50%	50%
h)	gratuito	n.p.	n.p.	50%	n.p.
l)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

* n.p.: Non previsti

4. Certificazione delle agevolazioni

4.1 Per usufruire dei potenziali benefici previsti dalla presente deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili degli EE.LL. concedenti, gli interessati devono munirsi di apposita certificazione, rilasciata dai Comuni di rispettiva residenza o domicilio, che abbiano aderito, con atto della Giunta Comunale, alla compartecipazione in quota parte al rimborso alle aziende di trasporto dei



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

minori introiti come specificato nel successivo punto 6, anche tramite le rispettive associazioni di categoria con l'obbligo della tutela e rappresentanza riconosciute dalla legislazione vigente. E' obbligatorio per i Comuni, ad ogni stampa della certificazione, richiedere agli interessati il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 5,16 per ogni certificato.

- 4.2 I Comuni certificano il diritto all'agevolazione dietro presentazione di idonea documentazione (o dichiarazioni sostitutive) attestanti unicamente l'appartenenza ad una delle categorie di cui al punto 2. *Per le categorie agevolate in base al reddito occorre, inoltre, presentare l'apposita attestazione ISEE ai sensi del D.Lgs n. 159 del 05/12/2013. Riguardo alla attestazione ISEE si precisa che dopo il 31/08 questa dovrà essere presentata con riferimento ai redditi dell'anno precedente.*
- 4.3 Non è consentito ai Comuni, per uno stesso soggetto, certificare più di una categoria di agevolazione e/o specificare più di un percorso di validità.
- 4.4 Le certificazioni di agevolazione rilasciate dai comuni, da stampare esclusivamente per via telematica secondo le modalità specificate al successivo punto 5.1, hanno tutte scadenza coincidente con l'anno solare e rispecchiano il seguente modello formale:

CERTIFICATO DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL T.P.L.

Ai sensi della Deliberazione di G.R. n. e ss.mm.ii., il presente certificato attesta unicamente l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tariffarie per l'acquisto di titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al punto 2 della deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili degli EE.LL. concedenti.

Ai sensi dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi



Foto:

DATI UTENTE N° (preassegnato SISTAG)

Codice Utente	(preassegnato SISTAG)
Nominativo
Data di Nascita
Codice Fiscale
Accompagnatore
Residenza - Indirizzo
Residenza - CAP
Residenza - Citta
Residenza - Telefono
Lavoro - Indirizzo
Lavoro - CAP
Lavoro - Citta
Fax
Email

DATI TESSERA N° (preassegnato SISTAG)



ID Tessera	(preassegnato SISTAG)
------------	-----------------------



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice Tessera	(preassegnato SISTAG)
Codice Utente	(preassegnato SISTAG)
Codice Azienda/Ente	(preassegnato SISTAG)
Tipo di agevolazione
Data di primo rilascio
Data ultima convalida
Validità
Data eventuale annullamento
Data di scadenza	31/12/XXXX
Valore ISEE certificato
Percorso di validità / Annotazioni
ELENCO ALTRE TESSERE POSSEDUTE	
.....	
ELENCO TITOLI ACQUISTATI	
.....	

Timbro e firma del funzionario comunale in ogni pagina:

4.5 Gli utenti muniti della certificazione di cui al punto 4.4 per acquistare i titoli di viaggio di cui al punto 1, per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma, dovranno dotarsi anche di un'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalle aziende del trasporto pubblico su gomma.

4.6 Per le categorie h) ed l) di cui al p.to 2.1, la validità della certificazione è subordinata a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio ovvero del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali di idonea documentazione comprovante la persistenza delle condizioni necessarie per il beneficio. La convalida semestrale deve essere compiuta entro 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida.

5. Anagrafe delle agevolazioni

5.1 I Comuni devono procedere al rilascio delle certificazioni di cui al punto 4 esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo accessibile via internet all'indirizzo <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>. Tramite il predetto sistema i comuni devono obbligatoriamente specificare, contestualmente al rilascio, i seguenti dati:

- la categoria di agevolazione, secondo la classificazione stabilita al punto 2, individuando la lettera corrispondente;
- i dati anagrafici del titolare;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- l'eventuale diritto all'accompagnamento;
- Valore ISEE certificato;
- la data di rilascio;
- l'eventuale data di annullamento;
- l'eventuale data di ultima convalida;
- Il percorso di validità prescelto.

5.2 Le aziende devono trasmettere alla Regione Marche, i dati relativi ai titoli agevolati venduti, esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo accessibile via internet all'indirizzo <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>, entro le seguenti scadenze di ogni anno: 15/12 per i titoli venduti tra settembre e novembre, 15/03 per i titoli venduti tra dicembre e febbraio, 15/06 per i titoli venduti tra marzo e maggio, 15/09 per i titoli venduti tra giugno e agosto. Decorsi tali termini la Regione Marche consolida i dati trasmessi e li considera definitivi ai fini delle verifiche di cui al punto 6. Non è possibile per le aziende trasmettere i dati per i periodi consolidati.

Tali dati consistono nell'elenco dei titoli di viaggio agevolati rilasciati con l'indicazione per ognuno:

- del numero della tessera cui fa riferimento;
- del tipo, secondo la classificazione stabilita al punto 2.1, individuando la lettera corrispondente;
- della data di emissione;
- del prezzo a tariffa piena;
- del prezzo a tariffa agevolata.

6. Criteri e modalità per il rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati

6.1 Il rimborso dovuto alle aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui al punto 1, corrisponde, per ciascuna tipologia di titolo, alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli di viaggio ordinari, e quella dei corrispondenti titoli di viaggio agevolati, con riferimento alla tabella del punto 3.1.

6.2 Le quote di rimborso spettante alle aziende sono a carico, rispettivamente:

- Per il 95% a carico della Regione Marche;
- Per il restante 5% a carico dei Comuni, secondo quote proporzionali al numero di titoli agevolati acquistati dai propri residenti o domiciliati, nel periodo di riferimento, mediante le certificazioni di cui al punto 4.

6.3 La liquidazione dei rimborsi è effettuata con periodicità annuale, secondo un ciclo che decorre dal 1° settembre fino al 31 agosto dell'anno successivo, nel corso del quale la Regione, inizialmente, procede all'assegnazione del fondo disponibile alle aziende di trasporto, secondo il seguente criterio di riparto: per il 40% in base alla popolazione residente e per il restante 60% in base alla distribuzione della spesa storica tra le aziende medesime. Sulla base di tale assegnazione, con riferimento alla quota di competenza, la Regione procede ad una prima liquidazione in acconto, pari al 30% del fondo assegnato, da effettuarsi entro il mese di dicembre, e la liquidazione del saldo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

all'anno successivo, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture e previa acquisizione al SISTAG delle rendicontazioni dettagliate del periodo precedente.

- 6.4 La ripartizione dell'ammontare complessivo dei rimborsi spettanti alle aziende di trasporto è calcolato esclusivamente sulla base delle quote da rimborsare risultanti dal totale della colonna "Da rimborsare" nel prospetto elaborato tramite la funzione "Rimborso da Regione e Comuni" del sistema informativo SISTAG, ivi comprese le quote di compartecipazione dei Comuni.
- 6.5 La liquidazione della quota del rimborso a carico della Regione, previe le verifiche ritenute necessarie, è effettuata con Decreto del Dirigente della P. F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto, nei limiti delle disponibilità di bilancio e salvo compensazioni.
- 6.6 La liquidazione della quota del rimborso a carico della Regione è subordinata alla presentazione da parte delle aziende di trasporto delle fatture commerciali, per l'importo risultante dal totale della colonna "Da rimborsare" nel prospetto elaborato tramite la funzione "Rimborso da Regione e Comuni" del sistema informativo SISTAG relativo al periodo considerato (da intendersi comprensivo di IVA).
- 6.7 Le fatture di cui al p.to 6.6 devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Ente debitore (Regione o Comune), inviata a mezzo PEC alle aziende di trasporto, ed è necessario che le aziende medesime inseriscano nella fattura le seguenti informazioni:

Informazione	Valore	Campo nel quale va inserita l'informazione
Codice univoco ufficio	2DM3CR (nel caso della Regione)	"CodiceDestinatario" (1.1.4)
Ordine di acquisto	<i>Segnatura di protocollo dell'ordine di fatturazione emesso dall'ente, a mezzo PEC.</i>	"IdDocumento" (2.1.2.2)
Identificativo fascicolo	450.20.40/2013/TPL/35 (nel caso della Regione)	"RiferimentoTesto" (2.2.1.16.2)
Codice IBAN	<i>IT xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx</i>	"IBAN" (2.4.2.13)
Riferimento impegno di spesa	Estremi dell'atto Regionale di assegnazione ed impegno del fondo disponibile ai sensi del D.lgs 118/2011	"Causale" (.....)

- 6.8 In caso di inadempimento, da parte dei Comuni, dell'obbligo di compartecipazione in quota parte al rimborso alle aziende di trasporto dei minori introiti, potrà essere disposta dalla Regione Marche, nei confronti dei medesimi, l'interdizione della possibilità di rilasciare ai propri residenti o domiciliati la certificazione di agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 4, fino al completo assolvimento del predetto obbligo.
- 6.9 *E' facoltà della Regione disporre alle aziende di trasporto, con Decreto del Dirigente della P. F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto, qualora ciò si rendesse necessario sulla base del monitoraggio dell'andamento della spesa maturata rispetto alle effettive disponibilità di bilancio, la temporanea sospensione della vendita dei titoli di viaggio agevolati per un periodo non superiore a 6 mesi consecutivi.*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7. Sanzioni

- 7.1 I soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie, certificate secondo quanto disposto al punto 4, che a bordo dei mezzi risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 31/92, decadono dai benefici delle agevolazioni tariffarie per la durata di 12 mesi. In tali casi le aziende esercenti il trasporto pubblico comunicano alla Regione i dati delle relative certificazioni.
- 7.2 Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le certificazioni di cui al punto 4, esibite ai fini dell'emissione di titoli di viaggio agevolati, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti l'accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli accertamenti le certificazioni devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.3 Gli Uffici Comunali, ai fini del rilascio o del rinnovo delle certificazioni di cui al punto 4, qualora si trovino di fronte a casi in cui la documentazione presentata, o le dichiarazioni sostitutive esibite, appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti l'emissione di nuove tessere è sospesa mentre le tessere di riconoscimento esibite per il rinnovo devono essere trattenute presso gli Uffici Comunali stessi, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.4 I Comuni che entro il mese di settembre di ogni anno abbiano rilasciato o rinnovato complessivamente oltre n. 100 (compreso) certificati di agevolazione sono tenuti ad effettuare controlli a campione su almeno il 50% delle autocertificazioni presentate in detto periodo e a trasmettere alla Regione, entro il mese di dicembre dello stesso anno, gli esiti di tali accertamenti con i relativi provvedimenti assunti, con riferimento a quanto disposto al precedente punto 7.3. In mancanza di tale adempimento potrà essere disposta dalla Regione Marche, nei confronti dei comuni medesimi, l'interdizione della possibilità di rilasciare ai propri residenti o domiciliati la certificazione di agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 4, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, fino al completo assolvimento del predetto obbligo.
- 7.5 Qualora siano segnalate, da parte delle aziende esercenti il trasporto pubblico o dalle amministrazioni comunali, le eventualità dei punti 7.1, 7.2, o 7.3, e queste, in base ad elementi obiettivamente accertati, siano derivate dalla responsabilità diretta del soggetto beneficiario, per quest'ultimo è facoltà della Regione procedere alla sospensione delle agevolazioni per la durata di 12 mesi.

8. Disposizioni finali e transitorie

- 8.1 Gli effetti delle predette disposizioni decorrono dall'1/09/2016 fino al 31/08/2017 e potranno essere confermate o modificate soltanto con espressa nuova deliberazione di Giunta Regionale.
- 8.2 Con decorrenza 01/09/2016 tutte le certificazioni di agevolazione, rilasciate ai sensi della D.G.R. 753/2013 e ss.mm.ii., appartenenti alle categorie c1), c2), d), e), f), h1), h2), i) ed l), sono da ritenersi non più valide e sono annullate d'ufficio dalla Regione.
- 8.3 Le certificazioni di cui al punto 4, rilasciate ai sensi del presente atto, nonché quelle in corso di validità al 01/09/2016, rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 753/13 e ss.mm.ii., hanno scadenza 31/08/2017.